



Sent. 428/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Ida Contino

Consigliere

Andrea Luberti

Primo referendario - relatore

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità iscritti ai numeri 21191 e 21223 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di:

██████████ (CS) in data ██████████ e ivi residente alla via ██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Parise e Giancarlo Pompilio, nonché dal prof. avv. Renato Rolli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudio Parise in Cosenza, alla via Gerolamo de Rada, 58/B, in forza di procura speciale *ad litem*;

██████████, nato a ██████████, ora ██████████ in data ██████████, ivi residente alla via ██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Martino e Rosario Montesanti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, alla via Vittorio Pugliese, 30, in forza di procura speciale *ad litem*;

██████████, nato a ██████████ in data ██████████, residente ██████████

alla contrada [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Martino e Rosario Montesanti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, alla via Vittorio Pugliese, 30, in forza di procura speciale *ad litem*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 marzo 2018, il relatore, dott. Andrea Luberti e il pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale Rossella Scerbo nonché, per i convenuti, gli avvocati Rosario Montesanti e Carmine Curatolo, su delega degli avvocati Claudia Parise, Giancarlo Pompilio e Renato Rolli.

RITENUTO IN FATTO

L'azione di responsabilità è stata introdotta dalla Procura regionale con due distinti atti di citazione, relativi, rispettivamente, alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED] (G. n. 21191) e a quella di [REDACTED] (G. n. 21223).

L'azione erariale è stata avviata a seguito di una serie di *notitiae criminis* concernenti la Fincalabra società per azioni, entità *in house* della Regione Calabria, deputata alla gestione delle risorse finanziarie della regione medesima. Le *notitiae criminis*, tutte riportanti i presupposti essenziali per l'azione di responsabilità amministrativo-contabile che saranno di presso descritti, sono state indicate come segue:

i. un esposto di [REDACTED] presidente subentrato al vertice della Fincalabra in forza della nomina intervenuta con decreto del Presidente della Regione in data 4 dicembre 2015, che all'esito di verifiche condotte all'atto del proprio insediamento aveva rilevato una serie di irregolarità circa la

gestione dei fondi;

ii. articoli sulla stampa locale (si fa riferimento, in particolare, per l'enfasi, alla *Gazzetta del Sud* in data 12 gennaio 2016);

iii. un atto di sindacato ispettivo presentato al Senato della Repubblica, e in particolare dal senatore Antonio Caridi al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Claudio De Vincenti.

L'azione erariale è stata rivolta nei confronti del Presidente *pro tempore* di FINCALABRA s.p.a. e dei consiglieri del consiglio di amministrazione

[REDACTED] Il danno contestato consiste nella perdita finanziaria arrecata alla Regione quale conseguenza dell'utilizzazione di risorse di provenienza comunitaria in strumenti finanziari a medio e alto rischio.

Dal complesso delle indagini è emerso, in particolare, che in base all'accordo di finanziamento del febbraio 2014, intercorso tra il presidente *pro tempore* della Fincalabra (Umberto De Rose) e il rappresentante della Regione Calabria, avvocato Pasquale Monea (espressamente qualificata anche in tale atto come società finanziaria *in house* della Regione Calabria) alla società erano state affidate, al fine di assicurarne la gestione finanziaria a beneficio della Regione, risorse confluite nel *Fondo regionale di ingegneria finanziaria*.

Il fondo in questione comprendeva risorse finanziarie provenienti da fondi i cui livelli di esecuzione finanziaria erano rimasti inferiori alle attese, con obbligo di massimizzarne la flessibilità in favore della medesima Regione.

Tali risorse (articolo 8 del medesimo accordo di finanziamento) erano, in particolare, suddivise in:

Fondo mezzanine financing, avente la finalità di concedere finanziamenti alle

PMI calabresi per sostenerne gli investimenti;

Fondo di garanzia per la concessione di garanzie dirette a fronte di operazioni

finanziarie attivate dalle imprese regionali;

Fondo per la creazione e il potenziamento di imprese innovative operanti nei

settori ad alta tecnologia;

Fondo per il rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi,

finalizzato alla concessione di finanziamenti per la creazione di nuovi impianti

o l'ammodernamento o l'ampliamento di quelli esistenti.

In base al relativo accordo di finanziamento, tali risorse dovevano essere fatte

confluire su conti correnti destinati a costituire depositi *vincolati* per la

realizzazione delle specifiche attività previste per la gestione degli stessi.

Sempre secondo il citato accordo di finanziamento:

-in base all'articolo 12, Fincalabra s.p.a. era obbligata a gestire le risorse fatte

confluire nella propria disponibilità in conformità alle previsioni dell'accordo

medesimo;

- in base all'articolo 14, punto 6, alla scadenza del rapporto con Fincalabra le

somme nella sua disponibilità sarebbero state fatte rientrare nella disponibilità

della Regione;

-in base all'appendice F dell'accordo, a Fincalabra era consentita la gestione

delle risorse regionali nelle seguenti forme: *"depositi bancari, titoli o*

obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno

ad AA".

Secondo quanto emerso dagli atti, in data 27 luglio 2015 Fincalabra

comunicava sul proprio sito internet la riapertura dei termini della

"manifestazione di interesse per l'istituzione di un apposito albo di banche

convenzionate, procedura di allocazione temporanea di liquidità”, allo scopo di rendere più efficiente la gestione delle liquidità attraverso la costituzione di un albo di banche.

Riferisce il requirente che nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2015 (punto 3 del verbale, indicato nell’o.d.g. della seduta come “Gestione Tesoreria e provvedimenti conseguenti”), convocata d’urgenza in tardo orario, il Presidente [REDACTED] aveva comunicato la necessità di ottimizzare i rendimenti dei relativi fondi dati per convenzione in gestione a Fincalabra, intaccati da erronei prelievi sui fondi FERS e FSE nel corso del 2013 e da riportare quindi ai valori di saldo originari.

A tal fine, il Consiglio deliberava di autorizzare lo stesso Presidente a *“effettuare richieste di offerte relative all’impiego della liquidità alle Banche che hanno effettuato la richiesta di iscrizione all’Albo di Banche Convenzionate”* e a *“effettuare tutte le operazioni connesse sia bancarie che finanziarie. A livello esemplificativo e non esaustivo: trasferimento fondi, apertura e chiusura rapporti di conto corrente, investimenti”*; nonché a *“procedere all’investimento delle prime risorse finanziarie entro il 14.09.2015”* e ad *“interessare per gli adempimenti conseguenti il referente della Tesoreria aziendale”*.

A seguito di una sommaria procedura comparativa, veniva accettata la proposta della banca WIDIBA, comunicata con lettera del 4 agosto 2015, ulteriormente specificata, quanto ai rapporti di apertura di conto corrente e di gestione delle liquidità, con lettera del 12 agosto 2015, riportante l’indicazione dei fondi di investimento e dei rendimenti.

Su disposizione del Presidente [REDACTED], sui conti correnti di WIDIBA

venivano versate somme per un importo complessivo pari a euro

46.950.000,00 nel periodo dal 25 agosto 2015 al 18 settembre 2015.

Tali conti (denominati "Rie"; "Fondo di Garanzia"; "Equity"; "Mezzanine")

consistevano in linee di gestione comprendenti componenti azionarie e

obbligazionarie e presentavano una classificazione di rischio da 2/7 a 7/7, e,

quindi, in base alle norme vigenti, anche a rischio finanziario elevato, senza

che fosse previsto - come richiesto da convenzione - l'investimento in soli

strumenti garantiti dallo Stato italiano con rating pari ad AA, poiché la banca

emittente, in base a quanto dichiarato nella presentazione dell'offerta,

prevedeva piuttosto in via generica un *rating* medio ponderato di categoria

"investment grade", la quale, com'è noto, può comprendere anche un *rating*

pari a B.

Non era, per contro, prevista l'espressa garanzia del *rating* di investimento

pari a AA.

In data 28 dicembre 2015 il collegio sindacale di Fincalabra s.p.a. formulava

ampie riserve circa la descritta utilizzazione dei fondi in operazioni di

investimento, evidenziandone, in particolare, il contrasto con le prescrizioni a

cui Fincalabra era soggetta in materia di utilizzazione dei fondi nella propria

disponibilità, la mancata indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che

avevano giustificato l'adozione del deliberato del CDA e l'omessa indicazione

dei limiti all'investimento e della specificità degli importi da investire,

stigmatizzando come i detti investimenti fossero stati effettuati impiegando

fondi vincolati in strumenti finanziari ad elevato rischio.

In data 11 gennaio 2016, pertanto, il subentrante presidente della Fincalabra,

ing. ██████████, manifestava la volontà di disporre lo smobilizzo dei

fondi depositati presso i conti correnti della banca WIDIBA.

A seguito di numerosi contatti intercorsi tra le parti, in data 21 gennaio 2016

la banca presentava a Fincalabra documentata relazione da cui emergeva una

perdita di euro **858.831,00** sul capitale investito nei fondi, e l'obbligo di

corrispondere la somma di euro **685.111,34** a titolo di commissioni per l'uscita

anticipata. Tale relazione precisava che *"la rischiosità totale del portafoglio*

derivava dalla media ponderata per esposizione al singolo fondo"

La decisione definitiva e formale di disinvestimento da parte di Fincalabra era

adottata a seguito della riunione del Consiglio di amministrazione del 23

gennaio 2016.

Considerando le spese complessivamente sostenute, emerge un danno per

l'erario regionale dell'ammontare di euro **1.558.081,14**. Tale importo

costituisce il *petitum* dell'azione di danno erariale, che la Procura imputa in

solido per l'intero ai tre convenuti e solo nei rapporti interni richiede di

ripartire per il 60% al Presidente del Consiglio di amministrazione e per 20%

ciascuno ai componenti del Consiglio di amministrazione.

La Procura contesta, per l'appunto, l'avvenuto investimento in fondi

contraddistinti da particolare rischiosità e senza alcuna garanzia di rimborso.

I convenuti hanno esercitato, nella fase preprocessuale, il complesso dei poteri

loro riconosciuti, contestando nel merito le responsabilità loro attribuite.

In particolare, il convenuto **[REDACTED]** ha, con memorie depositate

in prossimità dell'udienza ed il patrocinio dei difensori Claudia Parise,

Giancarlo Pompilio e Renato Rolli (subentrati a seguito di rinuncia al mandato

del precedente difensore) formulato le seguenti censure:

-Difetto di giurisdizione della Corte dei conti, fondato sull'assunto della

mancanza in Fincalabra dei requisiti per essere considerata società *in house*;

- Difetto di giurisdizione derivante dalla tipologia di danno contestata, che ad avviso del convenuto ricade sul patrimonio della società e non del socio pubblico partecipante;

- Nullità dell'atto di citazione per mancanza di una *notizia danni* specifica e concreta;

- Nel merito, assenza di dolo o colpa grave nella condotta tenuta dal Mannarino; inesistenza di danno erariale a carico del convenuto; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza dei presupposti dell'azione contabile; assoluta infondatezza dell'imputazione.

Il convenuto ha chiesto il rigetto della pretesa attorea e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.

I convenuti [redacted] e [redacted], con rispettive memorie di identico contenuto ed il patrocinio degli Avv.ti Michele Martino e Rosario Montesanti, hanno sostenuto principalmente la loro completa estraneità alla vicenda ed hanno contestato *in radice* la veridicità del verbale del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2015, in cui era stato autorizzato il Presidente a disporre l'investimento, argomentando che, come da prassi consueta, il verbale era stato redatto in bozza dalla Segretaria nel corso della seduta e formalizzato il giorno successivo con la supervisione del solo Presidente e sottoscritto da entrambi in quella data, né risultava dagli atti l'intervenuta approvazione, nel corso del successivo CdA tenutosi in data 31 luglio 2015, da parte degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

La mancanza di approvazione comporta, ad avviso dei convenuti, che il verbale di cui trattasi deve considerarsi non un atto del Consiglio bensì un atto

di coloro (Presidente e Segretario) che lo hanno redatto e sottoscritto, mentre per i due consiglieri di amministrazione vale come mero atto che l'Organo giudicante può interpretare liberamente.

I convenuti hanno chiarito che il motivo dell'urgenza della convocazione era dovuto al fatto che vi era stato un errore nell'individuazione della data del 31 luglio 2015 per la convocazione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio della società, per cui era stata concordata con il socio regione Calabria la nuova data del 12 agosto 2015 in prima convocazione, e del 13 agosto 2015 in seconda convocazione. Poiché lo Statuto della società prevede che la data di convocazione dell'Assemblea sia fissata, con delibera del CDA, almeno 15 giorni prima, l'ultimo giorno utile per deliberare la convocazione era, appunto, il 28 luglio 2015. La ragione della convocazione a tarda ora (h. 22,30) era poi dovuta al fatto che il Presidente era fuori sede e sarebbe rientrato in aereo da Cagliari poco prima dello svolgimento della seduta del Consiglio.

Entrambi i convenuti hanno affermato, sullo specifico punto in contestazione, che il Presidente, prima di chiudere la seduta del CDA, *"accennò solo molto rapidamente alla necessità di allocazione delle risorse e liquidità della società, depositate presso le Banche, per una loro resa più proficua in termini di interessi attivi. In tal senso...il Presidente p.t. informò poi i consiglieri, succintamente, del fatto che il giorno precedente, cioè il 27.07.2015, la Società aveva pubblicato sul suo sito l'avviso di riapertura dei termini per la manifestazione di interesse al fine di istituire un albo di Banche convenzionate, dando così avvio alla procedura di allocazione delle risorse disponibili in maniera più proficua e sicura, secondo l'intento, appunto, sopra esplicitato, di depositare, eventualmente, le liquidità attraverso l'accensione*

di conti correnti e di conti deposito a termine dedicati alla gestione dei provvedimenti della Regione Calabria". I convenuti [REDACTED] hanno quindi sostenuto che "la breve informativa di cui sopra, rivolta dal Presidente ai Consiglieri, era appunto unicamente correlata all'opportunità di portare a compimento la predisposizione formale di detto elenco di banche, con tutti i necessari conseguenti adempimenti" tuttavia entrambi hanno negato di avere autorizzato investimenti di qualsiasi genere. La veridicità di quanto indicato sarebbe, ad avviso dei convenuti, comprovata dalla circostanza che, essendo all'epoca i due consiglieri [REDACTED] in regime di prorogatio, il Consiglio di amministrazione sarebbe stato legittimato ad adottare esclusivamente atti ordinari o indifferibili e urgenti. Per scrupolo difensivo, i due convenuti hanno tuttavia fatto presente che, "anche a voler esaminare il contenuto del verbale così com'è, si rileva solo una autorizzazione al Presidente ad effettuare richieste di offerte relative all'impiego di liquidità alle banche che avessero fatto richiesta di iscrizione all'Albo delle Banche convenzionate con la Società. E' evidente che la generica autorizzazione relativamente alle operazioni sia bancarie che finanziarie successive si riferiva, e non poteva che riferirsi, alle operazioni e attività correlate e coerenti con quel presupposto e con quello dell'ordinaria amministrazione, che era un parametro fondamentale dal quale non ci si poteva discostare".

I convenuti hanno concluso per l'insussistenza di alcun profilo di responsabilità a loro carico, non ravvisandosi alcun tipo di colpa e tanto meno di dolo, né il nesso causale tra la delibera del 28:07.2015 e l'operazione di investimento materialmente effettuata.

All'odierna udienza del 13 marzo 2018, preliminarmente l'avvocato Carmine

Curatolo, su delega degli avvocati Claudia Parise, Giancarlo Pompilio e Renato Rolli, per il convenuto ██████████, ha rappresentato l'impedimento del prof. avv. Renato Rolli, che doveva discutere il giudizio, in quanto impegnato in veste di commissario con le operazioni di correzione degli elaborati scritti del concorso in magistratura ed ha, pertanto, chiesto il rinvio della trattazione alla prima udienza utile. Il P.M. si è opposto al rinvio perché non documentato e, comunque, ha rilevato che il convenuto è assistito dagli altri due codifensori, avvocati Pompilio e Parise, per cui non è pregiudicato il diritto di difesa. In subordine, l'Avvocato Curatolo ha chiesto una sospensione del giudizio per "valutare l'incidenza della querela di falso, presentata sul verbale del 28 luglio 2015 dai consiglieri di amministrazione Turano e Marino nel giugno 2017, dinanzi al Tribunale di Catanzaro". Il P.M. si è opposto alla sospensione precisando che di tale querela di falso non è stata fatta menzione nella memoria di costituzione e, comunque, trattandosi di cause scindibili, la posizione del ██████████ può essere comunque valutata autonomamente, mentre si è rimesso al Collegio in ordine agli altri due convenuti. Con ordinanza dettata a verbale, dopo breve sospensione dell'udienza, il Collegio, aderendo alle considerazioni del Pubblico Ministero, ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento non documentato del codifensore prof. Avv. Rolli. Quanto alla istanza di sospensione, il Collegio ha precisato che gli unici legittimati ad avanzare tale richiesta sono i consiglieri ██████████, i quali non risulta che abbiano, alla data odierna, avanzato incidente di falso. Si è pertanto disposta la prosecuzione della discussione per entrambi i giudizi. Il Pubblico Ministero ha illustrato quanto già esposto nell'atto introduttivo e si è soffermato sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità della

citazione per carenza di notizia concreta e specifica di danno, dimostrandone l'infondatezza. Ha insistito sulla richiesta di condanna per l'intero, a titolo di dolo contrattuale, per il ██████████, in quanto pienamente consapevole dell'intento speculativo dell'operazione. Per i Consiglieri ██████████, ferma restando la iniziale richiesta a titolo di dolo e in solido, ha introdotto una richiesta subordinata di condanna a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, avendoli comunque ritenuti responsabili di un comportamento censurabile, consistito nel non aver dato alcuna direttiva o limitazione nel conferire al ██████████ la delega ad operare, e nel non aver effettuato alcun controllo successivo, pur avendo continuato a partecipare alle riunioni del CDA anche in epoca successiva alla asserita scadenza del periodo di *prorogatio*. (ad es. la riunione CDA del 29.10.2015, docc. 47 e 48 Procura).

L'avvocato Curatolo, nel riportarsi alle memorie difensive, ha insistito per il rigetto della domanda. In particolare, il difensore di ██████████ ha argomentato circa l'oggettiva inesistenza di un danno a carico del convenuto, considerando che la perdita finanziaria non sarebbe stata determinata dalla condotta del proprio assistito, quanto dalla successiva opzione di disinvestimento esercitata dal Consiglio di amministrazione subentrato.

L'avvocato Rosario Montesanti per i convenuti ██████████ ha precisato di non avere presentato incidente di falso, poiché il verbale dell'assemblea tenutasi il giorno 28 luglio 2015 non era un atto pubblico né una scrittura privata perché non sottoscritto dai due consiglieri di amministrazione. Ha quindi insistito sulla mancanza di responsabilità dei propri assistiti, tra l'altro ribadendo che l'autorizzazione data al ██████████ era generica e del tutto conforme alle disposizioni dell'accordo di programma (punto n. 1), il quale

indicava chiaramente i titoli di investimento possibili; dunque a suo avviso si

è trattato di una delega nel pieno rispetto dei limiti entro cui poteva agire

Fincalabra. Ha quindi escluso il dolo e la colpa grave degli assistiti e ha chiesto

il rigetto della domanda attrice.

Sono seguite brevi repliche, con cui il difensore dei consiglieri di

amministrazione ha ribadito che gli atti di straordinaria amministrazione

sarebbero stati compiuti sulla base della esclusiva volontà del Presidente; il

P.M. ha precisato, quanto alla valenza probatoria del verbale di assemblea, che

si tratta comunque di un atto sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e

comunque quanto in esso indicato non è stato smentito dalle dichiarazioni rese

a verbale, dalla Segretaria, alla Guardia di Finanza.

La causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei giudizi in epigrafe in

considerazione dell'evidente connessione oggettiva.

1. Occorre scrutinare in via primaria l'eccezione di difetto di giurisdizione

proposta dalle difese del dr. ██████████ e fondata sulla asserita mancanza in

Fincalabra s.p.a. dei requisiti fondamentali per essere qualificata "società in

house", sia in ragione della possibilità che nella società possano trovare

ingresso anche soci privati, sia per la natura di intermediario finanziario che

Fincalabra riveste a partire dal 2011, che escluderebbe l'indirizzamento

all'ente di riferimento della parte più significativa della propria attività.

In relazione a tale eccezione, è sufficiente ai fini dell'affermazione della

giurisdizione richiamare quanto già rappresentato da questa Sezione con la

sentenza n. 196 del 5 settembre 2016, relativa a diverso giudizio di

responsabilità sempre nei confronti degli organi direttivi di Fincalabra s.p.a.

La Sezione ha, in particolare, riconosciuto la natura di società *in house* della Fincalabra, in quanto la stessa: *“è interamente posseduta da capitale pubblico; per la propria attività si è sempre avvalsa di fondi pubblici gestiti dalla regione Calabria, è partecipata esclusivamente dalla Regione Calabria, a prescindere dal fatto che lo statuto del 2011 ne preveda l'astratta partecipazione di privati. Nel suo stesso sito si definisce Fincalabra “organismo in house providing”. È assoggettata a controllo analogo del suo unico socio per previsione statutaria e normativa; si legga l'art. 17 dello statuto del 2008 che prevedeva la nomina diretta e fiduciaria di tutti i suoi organi di amministrazione, di controllo e di direzione. Ma anche l'art. 26 dello statuto del 2011 stabilisce “la regione Calabria esercita, sulla Società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina diretta e fiduciaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, secondo le norme previste dal presente Statuto. La Giunta regionale sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della società, ai sensi dell'art. 36, lett. F dello statuto della regione Calabria ed esercita su di essa il controllo sostitutivo nelle forme di cui all'art. 20 della l.r. n. 1/2006 e successive modifiche e integrazioni”. Norma dello stesso tenore letterale si rinviene, infine, all'art. 26 dello statuto approvato in data 25.10.2012 e 25.6.2013. La Fincalabra esercita prevalentemente, per espressa previsione normativa (legge 9/2007) e statutaria, attività a favore della regione Calabria. L'art. 5 dello statuto del 2011 stabilisce che “la società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione Calabria, all'attuazione dei programmi regionali e*

locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Calabria (...)”.

La sentenza n. 196/2016 appena citata è stata confermata in appello con sentenza della Sezione I centrale, n. 352 del 20 settembre 2017, che condividendo quanto sostenuto da questa Sezione ha precisato ulteriormente: “Con riguardo al requisito della partecipazione totalitaria pubblica, la legge regionale (n. 7 dell’11.05.2007, recante “Riforma di Fincalabra s.p.a.”) è chiara nel prevedere che Fincalabra s.p.a., all’esito della ristrutturazione, dovesse essere una società a totale partecipazione regionale e, peraltro, di fatto, è dato non contestato che tutte le quote societarie, a seguito del predetto disposto normativo, risultano essere state acquisite dalla Regione.

E’ irrilevante la circostanza che lo Statuto del 2011 abbia previsto l’eventualità di una partecipazione di privati, consentendo l’emissione di obbligazioni convertibili, considerata la recessività di detta disposizione statutaria rispetto alla previsione normativa che disponeva la totalitaria partecipazione regionale, proprio in ragione della funzione, riservata alla società, di “strumento tecnico ed operativo” della Regione.

Quanto al secondo requisito relativo alla tipologia di attività esercitata dalla Fincalabra s.p.a., anche qui, la Legge regionale n. 9/2007 non lascia adito a dubbi: Fincalabra s.p.a. è configurata come uno strumento tecnico ed operativo della Regione finalizzato ad una più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e, quindi, dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita

dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

A Fincalabra s.p.a., poi, per legge, competeva pure una funzione di assistenza e di supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali.

Attività, quindi, tipiche della Regione, espletate, appunto, mediante la società strumentale.

Il fatto che la società sia poi iscritta, dal 2011, all'Albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del T.U.B., è circostanza neutra, ben potendo essere, l'attività di intermediazione finanziaria, esercitata nell'ambito di progetti e programmi miranti a realizzare finalità istituzionali della Regione.

Sempre con riferimento alle attività della società, è previsto dalla predetta Legge regionale che Fincalabra s.p.a. curi l'assistenza e il supporto nei confronti degli enti locali predisponendo piani e progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Ancora, tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

I rapporti tra la Regione e Fincalabra S.p.A. sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito delle quali sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione

sullo stato di attuazione delle attività in corso. E' evidente, pertanto, che tutta l'attività di Fincalabra s.p.a. debba essere orientata a finalità concordate con la Regione, approvate e controllate dagli organi regionali. Quanto al requisito del controllo analogo, oltre agli esposti profili di pregnante incidenza della Regione sulle scelte gestionali affinenti alle attività sociali, valgono le considerazioni esplicitate nella sentenza di primo grado in ordine alla composizione degli organi societari, la cui maggioranza, per legge e per statuto, è di derivazione regionale.

In tal senso, particolarmente significativo è l'art. 26 dello statuto, che prevede espressamente che detto controllo analogo venga esercitato, oltre che attraverso la nomina diretta e fiduciaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, anche attraverso un controllo sostitutivo della Giunta regionale, che sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della società.

Peraltro, gli amministratori e i sindaci svolgono, in solido, funzione di agenti contabili per conto della Regione Calabria. E' altresì previsto che Fincalabra s.p.a. presenti annualmente alla Regione, oltre al bilancio di esercizio, anche una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo". La sezione di appello prosegue quindi precisando che le modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 47 del 2011 non modificano il quadro generale innanzi descritto, atteso che "l'integrale lettura della disposizione normativa consente di apprezzarne la portata complessiva, che, lungi dal variare le caratteristiche fondamentali della struttura societaria e la sua connotazione di organo strumentale della Regione, le conferma, mediante la previsione di stringenti limitazioni e controlli sulla

tipologia di società nelle quali è ammessa la partecipazione di Fincalabra s.p.a., il potere della Giunta regionale di definire le linee di indirizzo per l'individuazione delle caratteristiche delle società partecipate, nonché la necessità della previa approvazione della Giunta regionale sulla acquisizione delle partecipazioni.

Lo stesso è a dirsi per le modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, che sostanzialmente conferma, sia pure in diversa proporzione tra nominati dal Consiglio e nominati dalla Giunta, la derivazione regionale del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della società ed istituisce il Comitato di indirizzo, sempre di derivazione regionale, con la funzione di esprimere pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione.

La sussistenza dei tre requisiti innanzi detti, già dal 2007, consente di configurare Fincalabra s.p.a. come società in house.

Tanto è sufficiente a fondare la giurisdizione della Corte dei Conti, anche per i danni cagionati al patrimonio sociale" (Corte conti, sez. I app. n. 352/2017).

1.1 In ragione delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene pertanto di avere diffusamente dimostrato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, che va rigettata anche sotto il diverso profilo prospettato dalla difesa del convenuto ██████████, secondo cui il danno cagionato nel presente giudizio afferisce al patrimonio sociale e non a quello del socio pubblico. Tale affermazione è priva di pregio, sia perché – come esaurientemente provato dal Requirente, con argomentazioni che il Collegio condivide, il danno ha riguardato il depauperamento di risorse comunitarie confluite nel bilancio regionale e destinate a finalità di sostegno alle imprese locali; sia perché

l'attività dell'ente che opera *in house* e dei suoi organi non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una autonoma soggettività, ma resta sostanzialmente imputabile alla Pubblica Amministrazione, per cui il rapporto di servizio con l'ente pubblico è immanente alla formula organizzativa dell'*in house providing*. Corollario di tale configurazione è che il danno arrecato rileva come danno al patrimonio dell'ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario. Il che radica la giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa azione di responsabilità (Cass., SS.UU., n. 24737 del 2016 e n. 26283 del 25.11.2013; Corte conti, Sez. I app. n. 352 del 30.9.2017).

Va, quindi, respinta l'eccezione sollevata dall'appellante relativa al difetto di giurisdizione.

2. Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza della specificità e concretezza della *notitia criminis* si rivela infondata.

Al riguardo, sono state citate in premessa le molteplici informazioni acquisite sulla vicenda dalla Procura regionale, consistenti non solo nella notizia apparsa sulla stampa locale, già di per sé sufficiente, ma anche in ulteriori fonti acquisitive, idonee a ulteriormente integrare la specificità e la concretezza della notizia di danno, quali l'esposto del nuovo Presidente di Fincalabra ed un atto di sindacato ispettivo pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti (sentenza 3 agosto 2011, n. 8), infatti, il requisito della "*notizia specifica e concreta di danno*" sussiste, indipendentemente dal tipo di fonte (privilegiata o, al contrario, di pubblico dominio come gli organi di stampa) laddove la medesima sia "*tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità che, comunque – va pure*

*ricordato - secondo le norme tuttora vigenti mantiene i caratteri della
doverosità ed indisponibilità".*

In sostanza, ricorre l'elemento della concretezza laddove la *potitia criminis* non presenti carattere meramente ipotetico, mentre ricorre quello della specificità laddove il fatto sia descritto nella sua individualità e irripetibilità, e non consista in una mera enunciazione generica. Tali requisiti, di specificità e concretezza, sono pienamente riscontrabili nel caso di specie, per cui la relativa eccezione deve ritenersi infondata.

3. Respinte le argomentazioni pregiudiziali, nel merito il Collegio rileva nella vicenda l'esistenza di un oggettivo danno erariale, di ingente gravità, determinato dalla condotta, complessivamente considerata, del Consiglio di amministrazione.

Il pregiudizio (al patrimonio della Regione) emerge in materia inequivocabile dalla circostanza che di pertinenza pubblica erano le risorse finanziarie fatte pervenire nella disponibilità di Fincalabra e, ancora, a destinazione pubblicistica risultavano sia tali risorse (in base all'articolo 14, punto 6, del già citato accordo intercorrente tra Fincalabra e l'ente regionale) sia gli eventuali residui della gestione. Nemmeno può argomentarsi, come suggestivamente adombrato dalle difese dei ricorrenti, che la responsabilità della perdita debba essere attribuita al precedente consiglio di amministrazione, per l'ammanto che gli interessati hanno ritenuto di dover ripianare ricorrendo a un investimento di natura speculativa, ovvero a quello successivamente insediatosi (tesi argomentata con maggiore incisività), per la decisione di disinvestimento pur in presenza di una pressoché certa perdita derivante da tale opzione. Tale ipotesi è stata argomentata, tra l'altro, tramite

la produzione (da parte del difensore di ~~XXXXXX~~) di una serie di comunicazioni della banca WIDIBA al nuovo consiglio di amministrazione, con la quale la medesima ha cercato di far soprassedere il CDA dal disinvestimento. Il riferimento, in particolare, è alle comunicazioni dell'11, 15 e 21 gennaio 2016, tutte provenienti dalla banca WIDIBA, con le quali la stessa rappresentava i rischi di un disinvestimento a breve termine, rispetto all'investimento iniziale, soggetto alle fluttuazioni del mercato azionario e quindi fruttuoso solo nel lungo periodo. Senonché, proprio tale circostanza consente di ascrivere il danno alle opzioni di investimento operate dai convenuti, perché la necessità di immobilizzare il capitale investito per un lasso di tempo incompatibile con le finalità pubblicistiche cui esso era preordinato discende, appunto, dalla originaria decisione circa le modalità di impiego dei fondi della Fincalabra, e pertanto la decisione di disinvestire, anche a seguito della segnalazione di danno proveniente dalla Comunità europea, come ha rilevato il P.M. nella requisitoria odierna, era da ritenersi un comportamento necessitato.

La questione essenziale per l'affermazione della imputabilità del danno ai convenuti consiste quindi nell'oggettiva sussistenza di un contrasto tra la forma di investimento in concreto autorizzata e realizzata dai convenuti, nelle loro rispettive vesti, e come descritta nel prospetto informativo della WIDIBA, e quanto invece stabilito nella convenzione intercorrente tra la Regione Calabria e la Fincalabra.

Il contrasto con tali forme di investimento è oggettivamente desumibile da quanto affermato, tra l'altro, dall'appendice F della più volte citata convenzione, secondo cui a Fincalabra era consentito l'impiego in "depositi

bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA". Si tratta, con tutta evidenza, di modalità di impiego che consentono un immediato smobilizzo (depositi bancari) o, comunque, di forme di impiego che, per il basso rischio che presentano, non danno luogo, per l'ipotesi di disinvestimento, all'assoggettamento a quelle turbolenze che sono caratteristiche del mercato finanziario. In sostanza, è del tutto evidente come, nell'impiego di utilità pubbliche, i soggetti investiti di tali risorse siano tenuti ad astenersi da quegli investimenti che, già con valutazione *ex ante*, si presentino come tutt'altro che vantaggiosi rispetto ad altre forme di impiego dei capitali (Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale, 14 novembre 2011, n. 516). Nel caso di specie, ricorre indubbiamente tale evenienza, perché, come agevolmente intellegibile dalle indicazioni, tra l'altro, provenienti dall'Autorità di vigilanza sul mercato finanziario, nonché dalla conoscenza dell'uomo medio, l'investimento in questione non era affatto di sicuro rendimento, perché non garantiva la restituzione del capitale investito a breve termine, a differenza di altre tipologie di investimento, come i titoli di Stato.

3.1. Le argomentazioni sopra illustrate consentono innanzitutto, con assoluta certezza, di imputare il danno erariale evidenziato a Luca Mannarino, in considerazione del rilevante ruolo dal medesimo svolto nell'operazione, in contrasto anche con i propri poteri di Presidente del Consiglio di amministrazione. Oltre alla natura oggettivamente speculativa dell'operazione, certamente non sottaciuta dallo stesso Presidente, il carattere di reale *dominus* dell'intera operazione nonché la piena coscienza e volontà della propria condotta e dell'evento dannoso, sono resi palesi dalla circostanza

che l'operazione speculativa è stata posta in essere al dichiarato scopo di evitare di dovere ripianare, con il patrimonio della società, i conti FERS su cui erano stati posti in essere dei prelievi indebiti.

Non va poi trascurato che l'accordo di finanziamento, nel recepire la normativa comunitaria, vincolava tali risorse al finanziamento delle iniziative imprenditoriali a valere sul fondo regionale di ingegneria finanziaria, e che gli investimenti consentiti erano quelli in titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato o altri titoli con *rating* pari almeno ad AA; e non certo in azioni. Inoltre gli evidenti rischi di mercato cui l'operazione andava incontro erano ben noti al ██████████, per essere stato reso edotto da Fincalabra, che con documentata relazione aveva illustrato tutti i rischi che potevano comportare le linee di gestione da cui era costituito il portafoglio titoli, che si presentavano non conformi a quanto richiesto dall'accordo di programma anche sotto il profilo temporale, e che presentavano, ben indicata in apposito prospetto, la rispettiva classe di rischio, che per la maggioranza dei titoli oscillava dal 4 su 7 fino addirittura al 7 su 7 (Kairos, fondo azionario Italia D). Appare quindi palese quanto avventata si presentasse, fin dall'origine; l'operazione, quanto fosse in contrasto con gli obblighi nascenti dalla convenzione, e come si presentasse foriera di sicuro pregiudizio alle risorse pubbliche vincolate già con un giudizio *ex ante*, per cui ad essa va attribuito valore di antecedente causale necessario, e di ciò il ██████████ era perfettamente consapevole, anche in considerazione delle modalità quantomeno irrituali della convocazione del Consiglio di amministrazione in cui si è autorizzata l'attività di investimento, che ha, tra l'altro, impedito la partecipazione alla riunione del Collegio sindacale.

Con riguardo alla posizione del Presidente ██████████, ricorrono dunque gli elementi caratteristici del *dolo*, in considerazione della coscienza e volontà dell'azione intrapresa, nonché dell'accettazione del rischio del decremento dei fondi di spettanza dell'ente. Dall'affermazione della responsabilità a titolo di dolo, discende la responsabilità principale del ██████████ a risarcire l'intero danno erariale contestato.

3.2. Il Collegio ritiene, inoltre, che analoghe considerazioni possano essere svolte in relazione ai componenti del Consiglio di amministrazione, ██████████ ██████████, anche se diversa è la condotta imputabile e l'elemento psicologico.

Innanzitutto, è indubbio che, sotto il profilo dell'efficienza causale, la perdita finanziaria subita da Fincalabra sia addebitabile anche alla condotta dei medesimi. Non emerge, infatti, dagli atti, un'attività dei consiglieri di amministrazione diretta a impedire la produzione dell'evento dannoso, eziologicamente originata dall'attività del Presidente del consiglio di amministrazione. Tale affermazione deve essere ribadita nonostante le allegazioni dai medesimi più volte ripetute circa la mancanza di partecipazione al decorso causale. Essa è argomentata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, proposte in modo alternativo: 1) la falsità di quanto dichiarato nel verbale della riunione del Consiglio di amministrazione quanto al contenuto della deliberazione; 2) in ogni caso, la genericità della decisione assunta, che avrebbe confermato la spettanza, in via esclusiva, al Presidente del consiglio di amministrazione, circa le scelte di investimento maggiormente adeguate al caso di specie.

3.2.1. Quanto al primo punto, il Collegio ritiene di dovere effettuare alcune precisazioni in ordine al verbale del 28 luglio 2017, in relazione al quale la

difesa del [REDACTED] aveva anche avanzato, nella odierna udienza, istanza di sospensione del presente giudizio per valutare gli effetti della "presentazione della querela di falso nel giugno 2017 da parte dei consiglieri [REDACTED] [REDACTED]", istanza che questo Collegio ha respinto con ordinanza dettata a verbale. Innanzitutto è stato appurato, per averlo confermato il difensore nella odierna udienza, che i signori [REDACTED] non hanno presentato incidente di falso. Quello che risulta depositata agli atti, infatti, non è una querela di falso, che va proposta dinanzi al Tribunale civile in composizione collegiale avverso un atto facente pubblica fede, e dunque non avrebbe potuto avere ad oggetto il verbale assembleare del 28 luglio 2015, che non ha valore di atto pubblico, poiché non è stato redatto alla presenza di un notaio, bensì ha valore di scrittura privata. In realtà, i convenuti [REDACTED] hanno presentato in data 30 giugno 2017 atto di "denuncia-querela" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso il [REDACTED] "per avere proceduto alla formazione di un atto ideologicamente falso in parte nei suoi contenuti, avendo falsamente attestato accadimenti in realtà mai verificatisi nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione della Società Fincalabra s.pa. del 28.07.2015". Senonché, l'uso di una scrittura falsa non è più un fatto previsto dalla legge come reato, a seguito della riforma operata dal d.lgs. 7/2016. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 4951/2017, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al reato di falso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha infatti puntualizzato che il d.lgs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p. e ha cancellato il secondo comma dell'art. 489 c.p., a norma del quale "Qualora

si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

Da tale contesto normativo, pertanto, la Cassazione ritiene che anche l'uso di scrittura privata falsa non sia più previsto dalla legge come reato. Tanto si desume dal fatto che il testo normativo oggi vigente ha solo un generico riferimento all'atto falso, senza più espresso richiamo alle scritture private. Sarebbe illogico, prosegue la Cassazione, se non addirittura incostituzionale, che legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta, indubbiamente meno grave, del fare uso della scrittura falsa. Pertanto, conclude la Cassazione, l'unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto, nel quale il legislatore con l'intervento operato con il d.lgs. n. 7/2016, addirittura ha eliminato ogni riferimento alla “scrittura privata”, è quella di ritenere che anche l'uso di scrittura privata falsa oggi non sia più previsto dalla legge come reato.

Pertanto, tornando alla valenza probatoria del verbale di assemblea, deve concludersi che lo stesso, in quanto munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha valore probatorio della provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura. Tuttavia, sebbene per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, l'interessato possa far ricorso ad ogni mezzo di prova (Cass. 23.11.2016, n. 23903), è pur vero che incombe, su colui che impugni la delibera assembleare, l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale, la qual cosa, nella specie, non appare essersi verificata, non risultando che gli interessati abbiano fornito concrete prove a sostegno della tesi della non

veridicità del contenuto del verbale, quanto piuttosto della irregolarità della sua assunzione, per il fatto che lo stesso, pur recando la sottoscrizione del Presidente e del segretario, non sarebbe stato approvato dai consiglieri di amministrazione. Tuttavia, i fatti in esso enunciati non paiono smentiti, né dalle dichiarazioni rese dalla Segretaria, che anzi ha confermato di aver redatto il verbale il giorno successivo sulla base degli appunti personalmente presi durante la riunione, né dalle argomentazioni della difesa, come esposte anche nella odierna udienza, nella quale è stato sostanzialmente riconosciuto che i due consiglieri, presenti alla riunione, hanno conferito mandato al Presidente affinché ponesse in essere i contatti con le banche inserite nell'elenco di banche convenzionate e adottasse tutti i provvedimenti consequenziali, allo scopo di rendere più proficua la liquidità dei fondi presenti sui conti correnti bancari. In definitiva, la ricostruzione fattuale dell'accaduto secondo quanto argomentato dalle difese dei convenuti ~~_____~~ risulta essere quantomeno dubbia, considerando, tra l'altro, le dichiarazioni della segretaria del consiglio di amministrazione, che ha confermato di avere redatto il verbale sulla base dei propri personali appunti, presi durante la riunione e dunque coincide con quanto risulta dagli atti di causa ed è stato riferito dal Requirente.

3.2.2. Inoltre, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva, secondo cui nella riunione, più volte descritta, i consiglieri di amministrazioni non avrebbero assunto posizioni specifiche circa l'attività di investimento, deve ravvisarsi in tale comportamento una condotta almeno integrante i requisiti della colpa grave. Infatti, a fronte dell'assunzione di una decisione strategica, di tale, particolare rilievo finanziario, sicuramente esorbitante dagli atti di ordinaria amministrazione, e adottata secondo modalità, come detto,

quantomeno irrituali, era preciso dovere dei consiglieri di amministrazione, in primo luogo, specificare i limiti all'investimento, anche di tipo quantitativo, del quale si dava mandato al ██████████. In secondo luogo, era loro dovere assumere informazioni nell'arco di tempo successivo, e anche nei successivi consigli di amministrazione, di cui uno tenutosi appena tre giorni dopo, il 31 luglio 2015, e altri a cui i medesimi hanno comunque partecipato, malgrado l'asserito periodo di *prorogatio* fosse già scaduto, circa le attività di gestione che intendeva effettuare il Presidente, e, una volta rilevata l'intenzione di investimento non conforme alla natura delle risorse finanziarie di Fincalabra, i due amministratori ben avrebbero potuto e dovuto adottare i ritenuti strumenti di tutela giuridica. Ma proprio da tale oggettiva inerzia discende la condotta gravemente colposa dei consiglieri, che non solo non hanno individuato precisi limiti alla delega che andavano a conferire al Presidente di Fincalabra nel corso del CDA del 28 luglio, ma neppure sono intervenuti successivamente ad informarsi sulle modalità dell'operazione, contribuendo a consolidare la decisione di investimento assunta. Si rinvia, in tal senso, a quanto disposto dall'articolo 2388 del codice civile, secondo cui "*Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione*".

Come di recente affermato anche dalla Corte di cassazione, infatti (Sezione I civile, 3 aprile 2018, n. 14783), dando comunque seguito a un indirizzo consolidato, nell'ipotesi di illeciti endosocietari, persino penali, ricorre la responsabilità concorrente dei consiglieri di amministrazione, laddove sussista almeno la concreta conoscenza del fatto pregiudizievole da parte dei

medesimi, o indici sintomatici da cui sia desumibile l'accettazione del rischio dell'illecito e la volontaria omissione di attivarsi. Infatti le norme civilistiche (in primis l'articolo 2381 del codice civile) impongono agli amministratori delle società l'obbligo di "agire informati", se del caso chiedendo agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni in ordine alla gestione della società.

In sostanza, nella fattispecie in esame è del tutto evidente che i consiglieri di amministrazione ██████████, anche a voler accedere alla loro prospettazione circa l'oggettiva ignoranza delle operazioni compiute, risultano essere quantomeno in colpa grave, per aver prima omesso di limitare il mandato ad agire conferito al Presidente di Fincalabra e poi di informarsi e di informare, tra gli altri, il collegio sindacale, circa l'esorbitanza degli atti gestionali compiuti rispetto alle direttive contenute nella convenzione intercorrente con la Regione Calabria. L'assolvimento di tale onere di informazione avrebbe, tra l'altro, consentito l'impugnazione della relativa deliberazione, se effettivamente – ma di ciò non risulta agli atti piena prova – i consiglieri fossero stati dissenzienti e la decisione non fosse stata presa, piuttosto, come si ricava dagli atti, all'unanimità.

Sotto il profilo oggettivo, dalle considerazioni riferite emerge l'indubbia ascrivibilità anche ai consiglieri di amministrazioni della perdita subita dalla Regione Calabria per il tramite della sua società *in house*.

Anche sotto il profilo soggettivo, infine, deve essere affermata la responsabilità dei convenuti ██████████, quantomeno in punto di sussistenza della *colpa grave*, in quanto l'oggettiva discordanza dal parametro normativo descritto è anche ad essi imputabile.

Ferma restando la qualificazione della condotta dei consiglieri di amministrazione nei termini della sola colpa grave, il Collegio ritiene – in parziale accoglimento della domanda attrice – di addebitare ai medesimi una quota del 10% ciascuno nella produzione del danno, a titolo di responsabilità sussidiaria, per la corresponsabilità delle loro condotte unitamente a quella del dott. il quale, avendo invece agito con piena coscienza e volontà dell'evento dannoso, risponde del danno a titolo di dolo, in via principale e per l'intera somma. In conclusione, il Collegio, in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria e aderendo alla richiesta subordinata formulata per dal P.M. nella odierna udienza, ritiene di dover condannare i convenuti, in considerazione del rispettivo apporto causale e del diverso elemento soggettivo:

- al risarcimento, a titolo di dolo e in via principale, della somma di euro 1.558.081,14;

- al risarcimento del 10% della somma di euro 1.558.081,14 a titolo responsabilità sussidiaria per colpa grave, pari ad euro 155.808,00;

- al risarcimento del 10% della somma di euro 1.558.081,14 a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria, pari ad euro 155.808,00. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da dispositivo. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, riunisce i giudizi in epigrafe e, in parziale accoglimento della domanda attrice,

CONDANNA

~~Messillo~~ al pagamento, in favore della Regione Calabria, della somma di euro 1.558.081,14, a titolo di dolo e in via principale;

~~Messillo~~ ~~Pi. T...~~ al pagamento, in favore della Regione Calabria, ciascuno della somma di euro 155.808,00, entrambi a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria.

Tali importi dovranno, inoltre, essere incrementati della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro *1.655,89*millesecentocinquantacinque/89*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 marzo 2018.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Andrea Luberti

Rita Loreto

Depositata in Segreteria il 19/12/2018

Il Funzionario

Dot. ssa Stefania Vaspollo

